

PROVINCIA DI BIELLA

Settore Tutela Ambientale

Codice: Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO

Codice:

DETERMINAZIONE N. 5087 IN DATA 30/12/2005

Oggetto: D.Lgs. 59/2005 - Autorizzazione integrata ambientale per impianti esistenti. Complesso IPPC della ditta TINTORIA DI POLLONE S.R.L. - BIELLA. MODIFICHE.

La sottoscritta Arch. Maria Luisa Conti, in qualità di Dirigente Supplente del Settore Tutela Ambientale e Agricoltura, oggi, addì

PREMESSO CHE

- In favore della Ditta TINTORIA DI POLLONE S.R.L., relativamente al proprio insediamento di Biella, con determinazione dirigenziale n. 3046 del 01-08-2005 è stata rilasciata l' Autorizzazione Integrata Ambientale;

RILEVATO CHE

- Che per mero errore materiale sono stati allegati alla sopra citata determinazione degli allegati (allegati C ed E) inerenti altra pratica analoga;

CONSIDERATO

- Pertanto necessario modificare la determinazione dirigenziale citata in premessa, apportando le correzioni dovute;

Rilevato che l'adozione del provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali per il combinato disposto degli artt. 48 comma 1, 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 5 e 17 del D.Lgs. 165/2001;

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

DETERMINA

- di modificare l' Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con determinazione dirigenziale n. 3046 del 01-08-2005 sostituendo gli allegati C ed E con gli allegati alla presente determina;
- Di allegare alla presente determina come parte integrante e sostanziale gli allegati C e E corretti come sopra specificato;

- Di considerare prive di effetto eventuali inosservanze alle prescrizioni originarie solo ed esclusivamente per la parte modificata dal presente atto;
- **di dare atto che, nonostante le modifiche di cui sopra restano ferme le altre prescrizioni contenute nella suddetta determinazione e la durata della sua validità;**
- di trasmettere copia della presente determinazione alla Ditta **Tintoria di Pollone srl – Biella – Via per Pollone 17 e a tutti gli enti interessati.**

Contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso presso:

- il TAR – Piemonte entro 60 gg. dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla L. 6.12.1971 n°1034;
- il Capo dello Stato entro 120 gg dall'avvenuta notificazione ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 24.11.1971, n°1199.

PER IL DIRIGENTE
Del Settore Tutela Ambientale ed
Agricoltura
IL DIRIGENTE SUPPLENTE
Arch. Maria Luisa Conti

.....

Publicata all'Albo Pretorio per dieci giorni consecutivi dal al
.....

Addì,

Il Funzionario Responsabile

Il Segretario Generale

.....

.....

ALLEGATO C

PRESCRIZIONI EMERSE NEL CORSO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

1. *Controllo biennale (anziché triennale) delle emissioni significative (il controllo deve essere preceduto da preavviso agli enti di controllo di almeno 20 gg.; i risultati dei controlli dovranno essere trasmessi all'ente di controllo).*
2. *L'azienda dovrà provvedere, nel termine di tre mesi dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ad effettuare un dettagliato piano di monitoraggio acustico, corredato di opportuni rilevamenti fonometrici, al fine di dimostrare il rispetto dei limiti acustici imposti dalla zonizzazione comunale;*
3. *In caso di superamenti dei relativi limiti di immissione ed emissione o di criticità oggettive emerse all'atto della pianificazione, l'Azienda, entro sei mesi dall'adozione definitiva della classificazione acustica da parte del Comune territorialmente competente, dovrà produrre all'Amministrazione Provinciale, all'A.R.P.A. ed al Comune competente, un piano di risanamento acustico contenente modalità e tempi di esecuzione delle opere di mitigazione delle emissioni acustiche inquinanti al fine di garantire il rispetto dei limiti di legge. In ogni caso gli interventi di risanamento dovranno concludersi entro il termine del 30 Ottobre 2007;*
4. *L'azienda dovrà provvedere alla redazione di una check - list sulla quale riportare periodicamente l'esito del corretto funzionamento degli impianti, provvedendo ad una compilazione con periodicità settimanale ed indicazioni relative alle funzioni elettromeccaniche ed ai controlli visivi, sui principali indici di corretto funzionamento complessivo dell'impianto di depurazione;*
5. *L'azienda dovrà provvedere all'archiviazione ordinata delle check – list richiamate al punto precedente relative all'impianto di depurazione, così come delle relazioni sui controlli ai generatori, rendendoli disponibili ad eventuali organi di controllo;*
6. *L'azienda dovrà predisporre una relazione interna in occasione di eventuali segnalazioni di malfunzionamenti o molestie pervenuti alla stessa, con indicazione delle verifiche effettuate internamente, in ordine alle possibili cause ed agli eventuali interventi correttivi adottati; tali relazioni dovranno essere rese disponibili agli organi di controllo;*
7. *Il Piano di monitoraggio e gestione dovrà prevedere una relazione, da trasmettere agli Enti di controllo entro sei mesi dal rilascio dell'A.I.A, redatta dal Responsabile per la sicurezza, riguardante i seguenti punti:*
 - 7.1. *Valutazione del rischio nella gestione ed utilizzo del Clorito e dei relativi rilasci ;*
 - 7.2. *Valutazione del rischio nella gestione ed utilizzo del Bicromato di sodio e/o potassio, con una valutazione dei rilasci;*
 - 7.3. *Valutazione sulle modalità alternative di trasferimento dei coloranti alle vasche rispetto all'attuale modalità utilizzata;*
8. *Qualora necessario, sulla base della relazione sopraccitata, dovranno essere messi in opera sistemi di contenimento dell'inquinamento ambientale, con i conseguenti adempimenti in materia di autorizzazione ambientale integrata;*
9. *le prescrizioni applicabili della D.D. 2626 del 19 giugno 2003 di autorizzazione allo scarico di reflui industriali, riportate nel verbale conclusivo della Conferenza, sono incluse nell'allegato E.*

ALLEGATO E

PRESCRIZIONI SUGLI SCARICHI IDRICI

SCARICHI IDRICI

CLASSIFICAZIONE

Alle acque di scarico del sito IPPC è attribuita la qualifica di acque reflue **industriali**, ai sensi dell'art. 2 lettera h) del D.Lgs. 152/99 e ss.mm.ii. e di acque reflue **domestiche** ai sensi dell'art. 2 lettera g) del D.Lgs. 152/99 e ss.mm.ii.;

I ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

I-A SCARICO IN COLLETTORE

PRESCRIZIONI

1. Le acque conferite nel sistema centralizzato pubblico di allontanamento dovranno rispettare i limiti dei parametri allo scarico definiti stabiliti nel rispetto dell'art. 33 comma 1 del D. Lgs 152/99 e ss.mm.ii.;
2. Dovrà essere comunicata agli Enti di controllo l'eventuale variazione del nominativo del gestore entro 30 giorni dalla comunicazione di presa in carico del punto di immissione nella rete fognaria da parte del gestore stesso;
3. La cessazione del contratto di fornitura del servizio di allontanamento dei reflui, con conseguente adozione di un diverso sistema di allontanamento o smaltimento dei reflui stessi, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente, al fine di consentire le valutazioni previste dall'art. 10 comma 1 del Dlgs 59/05;

I-B SCARICO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

CORPO IDRICO RECETTORE

4. Lo scarico è autorizzato previa depurazione in impianto aziendale, nel rio Pontiggia , affluente del torrente Oremo;

PRESCRIZIONI (DA RITENERE VALIDE SOLO ED UNICAMENTE IN CASO DI ATTIVAZIONE DI TALE RECAPITO)

5. poichè lo scarico del refluo viene effettuato in collettore Cordar e si considera quest'ultimo come prioritario, deve essere dato preavviso alla Provincia di Biella e al Dipartimento Provinciale ARPA di Biella almeno 10 giorni prima dell'attivazione dello scarico in acque superficiali;
6. le condotte che convogliano i reflui produttivi devono essere separate da quelle dei reflui civili;
7. deve essere garantita la corretta e costante efficienza dell'impianto di trattamento in modo tale da garantire in ogni condizione operativa il rispetto dei limiti della tabella 3 dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99 e ss.mm.ii. per scarichi in acque superficiali;
8. tutte le vasche dell'impianto di trattamento devono essere munite di misuratori di livello antitraboccamento quando necessario;
9. devono essere installati sistemi visivi e acustici sui punti critici dell'impianto di depurazione (giranti, pompe di sollevamento, ossigenatori, colonne a carbone ecc.) per segnalare eventuali anomalie o blocchi;
10. in caso di guasto o fermo tecnico dell'impianto di depurazione, che possa comportare scarichi non conformi ai limiti tabellari, lo scarico deve cessare e del fatto deve essere data tempestiva notizia alla Provincia e al Dipartimento provinciale ARPA, territorialmente competente;
11. è preclusa ogni possibilità di scarico di reflui non depurati o depurati solo parzialmente. Eventuali condotte convoglianti reflui non depurati devono essere eliminate;
12. è vietata la diluizione degli scarichi finali per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo;
13. i fanghi asportati devono essere stoccati e smaltiti nel rispetto delle vigenti normative in materia senza provocare alcuna molestia alle abitazioni vicine;
14. deve essere predisposto idoneo pozzetto di ispezione e campionamento mantenuto sempre agibile prima dell'immissione nel corpo idrico superficiale;
15. deve essere notificata alla Provincia e al Dipartimento Provinciale dell'ARPA qualsiasi variazione in ordine a: titolarità dello scarico, modalità di trattamento e qualità dei reflui;

16. deve essere installato qualora non sia già esistente, un adeguato strumento per la misura della portata delle acque prelevate al di fuori del servizio di acquedotto;
17. dovrà essere effettuato controllo analitico mensile degli scarichi per i parametri COD, Azoto nitroso, Azoto ammoniacale, Azoto nitrico, Fosforo, Solidi sospesi, Tensioattivi, Cromo Totale ed esavalente e pH, conservandone i referti analitici in apposito registro a disposizione dell'Autorità di controllo per un periodo di almeno 5 anni dal momento della loro effettuazione;
18. Qualora l'attivazione dello scarico in acque superficiali dovesse dipendere da casi di emergenza generati da occasionali e improvvise interruzioni del servizio garantito dalla società Cordar se ne deve dare tempestiva comunicazione anche a mezzo fax;
19. Non devono essere superati comunque i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99 e ss.mm.ii. ;
20. I limiti allo scarico per le sostanze di cui alle Tabelle 3 e 5 dell'allegato 5 al Dlgs 152/99 e ss.mm.ii. dichiarate, ovvero Cromo, Nichel, Rame, Zinco non potranno superare i valori sotto riportati :

Cromo totale	2 mg/L
Cromo VI	0,2 mg/L
Nichel	2 mg/L
Rame	0,1 mg/L
Zinco	0,5 mg/L

21. Qualora non già esistente, deve essere posto in opera un misuratore di portata al fine di consentire l'attuazione di misure sistematiche su ogni scarico industriale. Le misurazioni dovranno essere messe a disposizione della autorità preposta al controllo.
22. Devono essere effettuati autocontrolli con analisi mensili per la ricerca dei metalli pesanti e il controllo delle acque reflue in entrata. I risultati di tali analisi devono essere messi a disposizione della autorità preposta al controllo.

II ACQUE REFLUE DOMESTICHE

CORPO IDRICO RECETTORE

23. Lo scarico di acque reflue domestiche nel **Torrente OREMO** è autorizzato fino a che non sarà possibile conferire il refluo nel costruendo tronco fognario comunale previo passaggio in fossa Imhoff;

PRESCRIZIONI

24. la fossa Imhoff deve essere correttamente dimensionata per il numero degli utenti secondo quanto stabilito dall'allegato n.5 della deliberazione del comitato interministeriale del 4 febbraio 1977;
25. l'ubicazione della fossa Imhoff deve essere distante non meno di 10 metri da qualunque pozzo, condotta o serbatoio di acqua destinata al consumo umano;
26. in attesa della disciplina regionale che stabilisca limiti di scarico per questa tipologia di acque reflue, devono essere rispettati i limiti di accettabilità di cui all'allegato I della L.R.13/90. Qualora la Regione imponesse limiti più restrittivi lo scarico vi dovrà essere adeguato;
27. deve essere garantita la corretta gestione e manutenzione dell'impianto di trattamento anche a mezzo di periodico allontanamento e smaltimento dei fanghi per mezzo di ditte autorizzate e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia;

28. deve essere predisposto pozzetto di ispezione e campionamento a monte dell'immissione nel corpo recettore;
29. il corpo recettore deve essere di portata tale che l'immissione del refluo non rechi peggioramento della sua qualità;
30. nel corpo ricettore vi deve essere presenza di acqua perenne e devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare ristagni dei reflui e la formazione di odori molesti;
31. deve essere notificato all'Ente autorizzante, anche ai fini dell'eventuale aggiornamento dell'autorizzazione o del rilascio di nuova autorizzazione, ogni variazione delle modalità dello scarico, titolarità dello scarico e attività svolta nell'insediamento, tipologia e origine delle acque reflue;
32. nel caso in cui l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione, o la cui attività sia trasferita in altro luogo deve essere rilasciata nuova autorizzazione;
33. devono essere effettuate analisi di autocontrollo alla presentazione della domanda di rinnovo.